



**PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
SONDRIO**

Nr. 1114/2019 di P.llo

Sondrio, 31 luglio 2019

**Ai Sigg. Sostituti Procuratori
SEDE**

**Ai Sigg. Vice Procuratori Onorari
SEDE**

**Al Sig. Questore
SONDRIO**

**Al Sig. Comandante Provinciale
Arma dei Carabinieri
SONDRIO**

**Al Sig. Comandante Provinciale
Guardia di Finanza
SONDRIO**

**Al Sig. Comandante
Carabinieri Forestali dello Stato
SONDRIO**

**Ai Sig. Comandanti
Corpi Polizia Locale**

**Ai Responsabili delle Aliquote di PG
SEDE**

**Al Personale amministrativo
SEDE**

e, per conoscenza:

**Al Sig. Presidente del Tribunale
SEDE**

**Al Sig. Presidente del Tribunale per i Minorenni
MILANO**

**Al Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni
MILANO**

OGGETTO: Legge 19 luglio 2019 n. 69 Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.

Linee guida e prime indicazioni operative in materia di disposizioni processuali per la Procura della Repubblica in relazione alle indagini rientranti nella competenza del settore 4.

Prime direttive alla Polizia Giudiziaria in materia di trasmissione di notizie di reato e di assunzione di informazioni dalla persona offesa.

La Legge 19 luglio 2019 n. 69 Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 25 luglio 2019 ed entrerà pertanto in vigore il 9.8.2019.

La legge contiene, oltre a nuove disposizioni sostanziali che saranno oggetto di distinte Linee guida di questa Procura, interventi sul codice di procedura penale accomunati come si legge nella *Relazione illustrativa* al disegno di legge “dall'esigenza di evitare che eventuali stasi, nell'acquisizione e nell'iscrizione delle notizie di reato o nello svolgimento delle indagini preliminari, possano pregiudicare la tempestività di interventi, cautelari o di prevenzione, a tutela della vittima dei reati di maltrattamenti, violenza sessuale, atti persecutori e di lesioni aggravate in quanto commesse in contesti familiari o nell'ambito di relazioni di convivenza.

Gli obiettivi sono quello di garantire l'immediata instaurazione e progressione del procedimento penale al fine di pervenire, ove necessario, nel più breve tempo possibile all'adozione di provvedimenti “protettivi o di non avvicinamento” e quello di impedire che ingiustificabili stati procedimentali possano porre ulteriormente in pericolo la vita e l'incolumità fisica delle vittime di violenza domestica e di genere.

Al fine di predisporre un'adeguata tutela alle vittime dei reati in argomento e di dare attuazione alla direttiva 2012/29/UE, già il decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 212, è intervenuto sulle modalità di assunzione delle persone in condizioni di particolare vulnerabilità (concetto di cui il legislatore ha fornito la nozione all'articolo 90-quater c.p.p.) nel caso in cui il Pubblico Ministero ritenga utile o necessario ai fini di indagine l'audizione medesima. Con l'intervento normativo si intendono evitare vuoti di tutela e garantire alla persona offesa dei reati sopraindicati, indipendentemente dalla riconducibilità alla nozione di cui all'articolo 90-quater c.p.p., di essere sentita nel più breve tempo con dichiarazioni che rappresenteranno il fulcro centrale del procedimento e elemento di valutazione imprescindibile per l'autorità giudiziaria chiamata, tra l'altro, ad attivare eventuali strumenti cautelari, ove non ostino primarie esigenze investigative o di tutela della medesima vittima .

Le predette esigenze di completezza della tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, dunque, sono alla base degli interventi di modifica alle norme del codice di procedura penale”

Come noto la materia dei delitti di violenza di genere e domestica risulta da tempo oggetto di specifiche direttive emanate da questa Procura e da disposizioni di dettaglio contenute anche nel Progetto organizzativo adottato nel giugno 2018 , direttive e disposizioni che hanno già disciplinato

con riferimento *al settore di specializzazione 4* le modalità di trasmissione delle comunicazioni di reato, di iscrizione delle notizie di reato e di svolgimento delle attività di indagine in base a un principio di priorità assoluta e di urgenza con riferimento ai procedimenti per i reati di competenza specializzata del settore .

Tali provvedimenti muovono dalla constatazione che i fenomeni criminali nel territorio di violenza sessuale, di atti persecutori, di maltrattamenti contro familiari e conviventi e gli atti di violenza di genere sono in continua espansione come confermato dall'analisi dei flussi dei procedimenti relativi all'ultimo quadriennio riferita all'ipotesi delittuose di maggiore rilievo.

Tali elementi confermavano l'assoluta necessità di mantenere e rafforzare da una lato una forte specializzazione all'interno di questa Procura per tale settore di indagine e dall'altro lato di prevedere meccanismi prioritari per l'esame da parte dei magistrati delle notizie di reato aventi caratteristiche di urgenza e la conseguente assegnazione dei procedimenti ai magistrati del c.d settore 4.

Si è così provveduto in apposito paragrafo del progetto organizzativo (E11) a regolamentare in modo dettagliato le attività inerenti ai rapporti con la Polizia Giudiziaria nella trasmissione delle notizie di reato e nel coordinamento con il magistrato di turno e con i magistrati appartenenti al settore di specializzazione oltre che sotto il profilo dello svolgimento delle attività urgenti di indagine.

La presente direttiva è volta a coordinare e raccordare in relazione ad alcuni aspetti operativi le indicate disposizioni con il contenuto della Legge 19 luglio 2019 n. 69 in materia di modifiche della disciplina processuale.

1) Disposizioni in materia di obbligo di riferire la notizia del reato

L'articolo 1 della legge prevede che all'articolo 347, comma 3, del codice di procedura penale, dopo le parole: « nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6) » siano inserite le seguenti: « , del presente codice, o di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-qua-ter, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice penale, ».

Con tale disposizione il legislatore estende ai delitti di maltrattamenti, violenza sessuale, atti persecutori, diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, e lesioni aggravate commesse in contesti familiari o nell'ambito di relazioni di convivenza il regime processuale attualmente previsto per i gravi delitti indicati dall'articolo 407 lettera a) numeri da 1 a 6 c.p. p.

La previsione normativa ricomprende anche la nuova ipotesi delittuosa introdotta dal legislatore all'articolo 612 ter CP, a norma che punisce dopo la realizzazione o sottrazione, l'attività di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione di immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati e senza il consenso delle persone rappresentata, nonché le medesime condotte poste in essere da soggetto che abbia ricevuto o acquisito tali immagini o video.

La Polizia Giudiziaria, in coerenza del resto con quanto già disciplinato nelle direttive emanate con riferimento al settore 4, dovrà dunque trasmettere immediatamente alla Procura le notizie di reato inerenti a tali reati anche in forma orale sussistendo una sorta di presunzione normativa di gravità e di urgenza di tali notizie di reato con riferimento alle indicate ipotesi delittuose.

Ove naturalmente sussistano nel caso concreto i presupposti per attività della PG di arresto, di fermo o di applicazione di provvedimenti comunque cautelari, e in tutti i casi di particolare gravità del fatto e di connessi profili di urgenza , la Polizia Giudiziaria provvederà alle comunicazioni urgenti al magistrato di turno esterno secondo le disposizioni già operanti in base al vigente *Progetto organizzativo* riferite a tutti i reati ricompresi nella competenza del settore di specializzazione, disposizioni che si riportano di seguito.

I fatti di particolare gravità rientranti nelle ipotesi delittuose sopra indicate verranno segnalati dagli organi di PG, previo raccordo con i referenti della Polizia Giudiziaria individuati nelle specifiche direttive vigenti, al magistrato di turno esterno per l'adozione dei provvedimenti di competenza del P.M. ai sensi degli artt. 380, 381, 384, 384 bis cpp (arresti, fermi, allontanamento d'urgenza dell'abitazione familiare).

Gli organi di Polizia Giudiziaria provvederanno a comunicare altresì al magistrato di turno esterno tutti i fatti di particolare gravità e che rivestono carattere di urgenza e che impongano l'immediata comunicazione ai sensi dell'art. 347 c. 3 cpp.

Le notizie di reato urgenti del settore 4 così definite verranno assegnate al PM di turno esterno individuato sulla base del prospetto mensile di reperibilità dell'ufficio. Il PM di turno esterno nei casi più gravi informerà sempre il magistrato coordinatore del settore 4.

Esaurita la fase di urgenza, il PM di turno esterno titolare del fascicolo - se non ricompreso nel gruppo specializzato del settore 4 - concorderà con il coordinatore del settore 4 un'eventuale coassegnazione o riassegnazione del procedimento ad altro magistrato specializzato del settore informandone il Procuratore.

2) Disposizioni in materia di obbligo di assunzione di informazioni

L'articolo 2 della legge prevede che dopo il comma 1-bis dell'articolo 362 del codice di procedura penale sia aggiunto il seguente comma:

«1-ter. Quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, il Pubblico Ministero assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa».

In sede di Relazione illustrativa al disegno di legge si afferma: "...Nello spirito delle disposizioni della direttiva più volte citata che, nel prevedere l'audizione della vittima richiede che la stessa si svolga "senza ritardo", la norma si propone di garantire il diritto della vittima all'audizione da parte dell'autorità giudiziaria e di evitare stasi procedurali che ritarderebbero senza motivo la possibile attivazione di interventi impeditivi della reiterazione della condotta o dell'aggravamento delle conseguenze dannose o pericolose dell'illecito, sempre che non sussistano imprescindibili esigenze di tutela della riservatezza delle indagini che giustificano il rinvio dell'assunzione delle informazioni.

Il margine di valutazione delle esigenze investigative appare, poi, necessario anche al fine di tutelare al meglio proprio la persona offesa attraverso un celere intervento, se del caso di natura cautelare, in ogni ipotesi in cui il Pubblico Ministero si trovi nelle condizioni di disporre, già sulla base degli atti trasmessi con la comunicazione di notizia di reato, di gravi indizi di colpevolezza oltretutto di evidenze in ordine alla sussistenza di esigenze cautelari..."

La disposizione si applica ai delitti di maltrattamenti, violenza sessuale, atti persecutori, e lesioni aggravate commesse in contesti familiari o nell'ambito di relazioni di convivenza.

A differenza della disposizione precedentemente esaminata nell'elencazione dei delitti non viene ricompresa, non si comprende se per difetto di coordinamento normativo posto che sussisterebbero comunque ragioni di valutazione urgente delle dichiarazioni della persona offesa, la nuova ipotesi

delittuosa di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti prevista dall'articolo 612 ter CP.

A) Alla luce di tali elementi normativi va in primo luogo rilevato che tale obbligo di assunzione di informazioni entro il termine di 3 giorni non sussisterà in linea generale ove si ravvisino già gli elementi per l'applicazione atti di arresto o di provvedimenti cautelari sulla base delle risultanze di indagine già acquisite dalla Polizia Giudiziaria e a seguito del raccordo informativo tra Polizia Giudiziaria e il Pubblico Ministero di turno.

In tal caso infatti non è ravvisabile alcuna esigenza di completamento degli elementi di indagine e di valutazione d'urgenza della notizia di reato nel circuito tra la Polizia Giudiziaria e Procura posto che gli elementi raccolti possono portare già all'applicazione di provvedimenti cautelari.

E del resto prevedere anche in tale caso l'obbligo di assunzione di informazioni contrasterebbe da un lato con le esigenze investigative del caso concreto, dall'altro lato con le finalità che pure si devono tenere in adeguata considerazione della tutela della vittima rispetto a passaggi procedurali gravosi sul piano psicologico che comportino la reiterazione di dichiarazioni già rese all'interno ad esempio di una denuncia resa alla PG particolarmente articolata e dettagliata.

Il Pubblico Ministero di turno, immediatamente e compiutamente informato dalla Polizia Giudiziaria operante, potrà naturalmente decidere anche in questo caso di assumere personalmente a sommarie informazioni la persona offesa ovvero i soggetti che hanno presentato denuncia querela o istanza ovvero di delegare tale atto alla PG esterna operante ovvero al personale specializzato della sezione di PG addetto al settore 4 solo qualora ritenga tale atto assolutamente necessario per le successive iniziative di indagine e per integrare gli elementi sino a quel momento acquisiti.

B) fuori dei casi previsti nel precedente paragrafo si deve osservare che la scelta normativa appare orientata chiaramente nel senso di considerare prioritaria per i delitti sopra indicati la necessità che l'assunzione di informazioni avvenga in termini temporali particolarmente stretti e che la persona offesa renda dichiarazioni al Pubblico Ministero.

Giova sul punto richiamare quanto già previsto nel vigente progetto organizzativo in ordine alle modalità di trasmissione e di iscrizione urgente con riferimento a tutti i delitti ricompresi nella competenza del settore 4 .

Al di fuori dei casi sopra indicati per fatti connessi al turno esterno, le ulteriori notizie di reato rientranti nelle ipotesi delittuose sopra indicate in materia di famiglia, minori e violenza di genere, verranno trasmesse dagli organi di PG in via diretta ed urgente alla Procura, previo raccordo con i referenti della Polizia Giudiziaria individuati nelle specifiche direttive vigenti.

La trasmissione avverrà con l'indicazione da parte della PG "segnalazione urgente del settore 4", così da favorire l'avvio immediato delle indagini e agevolare l'adozione tempestiva dei provvedimenti che assicurino una tutela delle vittime.

Le predette notizie di reato del settore 4 (da iscriversi a mod. 21, 44) e le eventuali annotazioni per fatti iscrivibili a mod. 45 vanno dunque trasmesse dalla PG in Procura con urgenza e una volta pervenute verranno inoltrate al magistrato coordinatore del settore 4 o, in mancanza dello stesso, al magistrato di turno esterno, per la rapida qualificazione, l'eventuale indicazione "urgente" nel provvedimento di iscrizione e l'assegnazione in automatico al settore 4.

La registrazione delle notizie di reato del settore con formazione del fascicolo del procedimento avviene con criterio di priorità, sulla base di un modulo di iscrizione dedicato al settore.

Viene adottato il criterio di assegnazione per precedente al fine di razionalizzare il lavoro dei magistrati del gruppo e di uniformare i criteri dell'assegnazione. In particolare il coordinatore, tramite la Segreteria, verifica i carichi pendenti dell'indagato e della parte lesa, per valutare, specialmente nel campo della violenza domestica e della conflittualità familiare, l'opportunità di

concentrare su un unico PM tutti i fascicoli concernente il singolo indagato ovvero, in caso di denunce reciproche, entrambi i componenti del nucleo familiare.

La definizione dei procedimenti del settore avviene con carattere di priorità, analogamente a quanto previsto in via generale per tutti i procedimenti, nel caso in cui l'imputato sia stato sottoposto a misura cautelare personale, compresa quella di cui all'art. 334 bis cpp, anche se revocata o dichiarata inefficace.

Tali disposizioni risultano perfettamente coerenti con la novella legislativa ed anzi del contenuto più estensivo in quanto risultano complessivamente riferite a tutti i reati rientranti nell'ambito del settore di specializzazione e non solo ai reati indicati dalle disposizioni introdotte con la novella legislativa.

Le disposizioni del progetto organizzativo devono essere specificate e completate con riferimento ai soli delitti previsti dalla legge n° 69/2019 di maltrattamenti, violenza sessuale, atti persecutori, e lesioni aggravate commesse in contesti familiari o nell'ambito di relazioni di convivenza.

Alla luce delle finalità poste dal legislatore alla base di tali previsioni si ritiene in primo luogo che non sussistono ostacoli processuali in ordine alla possibilità per il PM titolare del procedimento di delegare in forma scritta con indicazione specifica dei punti oggetto dell'atto l'assunzione di informazioni della persona offesa o degli altri soggetti indicati alla Polizia Giudiziaria delegata per le indagini ovvero al personale specializzato della sezione di PG addetto al settore 4.

Lo scopo fondamentale della novella legislativa sul piano procedimentale è infatti quello di pervenire alla assunzione di informazioni della persona offesa o degli altri soggetti indicati in tempi brevissimi in modo di consentire una valutazione immediata e diretta da parte della autorità giudiziaria dei contenuti delle dichiarazioni della persona offesa.

Se tale è la finalità perseguita dal legislatore non risulta in contrasto con la stessa , fatta salva la scelta prioritaria di assunzione di informazioni direttamente da parte del Pubblico Ministero, il prevedere in alternativa che il Pubblico Ministero possa delegare tale atto alla Polizia Giudiziaria che procede alle indagini e/o della sezione di PG presso il Tribunale ed appartenente al settore di specializzazione una volta che tale delega sia data in forma scritta e con indicazione dei punti specifici oggetto di esame dichiarativo in sede di assunzione di informazioni della persona offesa o degli altri soggetti indicati.

In tal caso infatti, oltre a realizzare l'interesse della sollecita assunzione di informazioni, si perviene al risultato dello svolgimento di un atto di assunzione di informazioni sotto la direzione e con il controllo immediato da parte del Pubblico Ministero titolare delle indagini.

Per tali delitti dunque, una volta disposta con urgenza l'iscrizione della notizia di reato e l'assegnazione del procedimento secondo le disposizioni del Progetto organizzativo sopra richiamate, **il PM titolare del procedimento provvederà:**

1) in via preferenziale nel termine di tre giorni dall'iscrizione ad assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha presentato denuncia querela o istanza.

2) in alternativa provvederà a delegare in forma scritta tale atto alla Polizia Giudiziaria che procede alle indagini e/o della sezione di PG presso il Tribunale ed appartenente al settore di specializzazione 4 indicando nella delega il termine - determinato entro i 3 giorni dalla iscrizione- entro cui dovrà essere inderogabilmente assunto l'atto stesso.

In sede di delega il Pubblico Ministero dovrà indicare alla PG delegata i punti specifici oggetto di approfondimento di indagine in sede di assunzione di informazioni della persona offesa o degli altri soggetti indicati.

Come previsto dall'art 3 della legge la Polizia Giudiziaria in tal caso procederà senza ritardo al compimento degli atti delegati dal Pubblico Ministero e porrà senza ritardo a disposizione del Pubblico Ministero la documentazione dell'attività nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 357.

Si precisa che trattandosi di atti urgenti il termine di tre giorni non è soggetto alla sospensione dei termini nel periodo feriale

3) Disposizioni in materia di atti delegati alla Polizia Giudiziaria

L'articolo 3 della novella legislativa prevede che dopo il comma 2 dell'articolo 370 del codice di procedura penale siano inseriti i seguenti commi:

«2-bis. Se si tratta di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5, 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, la Polizia Giudiziaria procede senza ritardo al compimento degli atti delegati dal Pubblico Ministero.

2-ter. Nei casi di cui al comma 2-bis, la Polizia Giudiziaria pone senza ritardo a disposizione del Pubblico Ministero la documentazione dell'attività nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 357».

La disposizione si applica in questo caso ai delitti di maltrattamenti, violenza sessuale, atti persecutori, diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, e lesioni aggravate commesse in contesti familiari o nell'ambito di relazioni di convivenza.

Si tratta di disposizione in chiara connessione con le modifiche normative sopra esaminate e che introduce una presunzione normativa di urgenza per il compimento degli atti di indagine delegati dal Pubblico Ministero alla Polizia Giudiziaria ed è finalizzata anch'essa ad evitare prolungamenti e una stasi eccessive nelle indagini relative ai procedimenti di violenza di genere, familiare e domestica.

Trova pertanto applicazione non soltanto per gli atti di assunzione di informazione eventualmente delegati in base a quanto esaminato al punto precedente ma per tutta le attività delegate nelle indagini per i delitti sopra specificate da parte del Pubblico Ministero alla Polizia Giudiziaria.

Si raccomanda massima diffusione.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Dr. Claudio GITTARDI

